



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

Oggetto: Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115, regolamento recante *"Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente"*.

AI SIGG. RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO - BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. RI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2014 (Serie Generale n.191) è stato pubblicato il D.M. 4 giugno 2014, n.115 (d'ora in avanti indicato come Decreto), ulteriore adempimento attuativo delle disposizioni emanate con il D.P.R. 4 agosto 2008, n.153, con il quale si è proceduto all'adeguamento della normativa italiana in materia di sicurezza privata, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, C - 465/05 del 13 dicembre 2007.

Il Decreto in questione - di natura regolamentare, per effetto del riconoscimento in tal senso effettuato dall'articolo 260 ter, comma 1, del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. -



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- sottoposto al preventivo parere del Consiglio di Stato ed entrato in vigore il 3 settembre scorso, introduce rilevanti innovazioni rispetto ai criteri di riferimento nel rilascio delle licenze nonché in ordine alle modalità operative cui dovranno attenersi le autorità provinciali di p.s. nella fase istruttoria, propedeutica all'emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Ciò posto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui punti salienti del Decreto, per consentirne una corretta e puntuale applicazione, omogenea sul territorio nazionale.

a) *Linee di fondo del provvedimento*

Il primo comma dell'art. 257-quinquies del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S., statuisce, come noto, che il prefetto, per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 del medesimo Regolamento e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

Il Decreto costituisce, quindi, l'atto mediante il quale, previa determinazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli enti, sarà possibile procedere al riconoscimento degli organismi destinati a svolgere i compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata alle disposizioni del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Dal punto di vista concettuale, il provvedimento – fondamentale per la piena efficacia delle disposizioni del D.M. 1° dicembre 2010, n.269 in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi di sicurezza privata – mira a garantire, in ossequio ai principi fissati dalla riforma attuata con il D.P.R. 153/2008, la funzionalità e la controllabilità degli istituti di vigilanza, in considerazione del fatto che il superamento del limite provinciale per lo svolgimento della relativa attività, fa venire meno il collegamento degli stessi con il territorio della provincia che consentiva – prima della riforma – una più agevole verifica sugli istituti stessi.

Per tale motivo e rispondendo all'esigenza, stabilita nel citato D.P.R. 153/2008, di favorire il ricorso a sistemi di "auto-controllo" o "auto-qualificazione", il provvedimento definisce la certificazione di qualità per gli istituti di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Tale certificazione si inserisce in un sistema consolidato a livello internazionale e quindi - ripercorrendo quanto già avviene nel mondo della certificazione accreditata - si definisce un percorso di accreditamento e certificazione che prevede sia requisiti di carattere generale sia requisiti specifici, fondato su due aspetti qualificanti: a) la costituzione di un elenco pubblico degli organismi di certificazione indipendente presso questo Dipartimento che cura il riconoscimento degli stessi; b) la vigilanza sugli organismi affidata ad un Comitato nominato dal Ministro dell'interno.

Il Decreto, inoltre, disciplina anche le modalità con cui il prefetto, quale autorità preposta al rilascio delle licenze agli istituti di vigilanza, deve avvalersi dei citati organismi di certificazione indipendente.

La scelta di disciplinare, nel medesimo atto, materie contemplate in distinti articoli del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. (modalità per il riconoscimento degli organismi e modalità con cui il prefetto si avvale degli stessi), è stata dettata, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sopra richiamato, *"...dall'intento di rendere applicabile, già dall'entrata in vigore del regolamento in esame, la riforma della sicurezza privata...per far sì che la normativa italiana sulla specifica materia - già censurata dalla Corte di giustizia europea - sia conforme alle regole di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"*.

b) *Riconoscimento degli Organismi di certificazione indipendente*

L'**art. 1** descrive l'ambito applicativo, con specifico riferimento alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità (*lett.a*), alle modalità per il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento stesso (*lett.b*), nonché alle caratteristiche di conformità degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche (*lett.c*).

All'**art. 3** vengono descritti i requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità, tenendo presente che la certificazione di qualità per gli istituti di vigilanza si inserisce in un sistema consolidato a livello internazionale che muove dal principio dell'accREDITamento, come definito dal Regolamento (CE) n. 765/2008.

Conseguentemente l'articolo prevede l'accREDITamento per alcune categorie di certificazione che appaiono maggiormente compatibili, anche se non esclusive, con la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

vigilanza privata (EN 45011 o ISO 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi; EN 45011 o ISO 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza; ISO 17024, per la certificazione del professionista della security).

L'articolo prevede poi ulteriori requisiti specifici per il settore della vigilanza privata, tra i quali l'impiego, nel processo di certificazione, di personale che sia stato adeguatamente formato nella gestione dei processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, nonché l'utilizzo, nel processo di audit, di personale che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata e che non intrattenga rapporti di lavoro o collaborazione con istituti di vigilanza privata o con associazioni di categoria degli stessi.

L'**art. 4** istituisce l'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente" – che, in adesione ai vigenti principi di trasparenza e semplificazione amministrativa, è pubblico e consultabile tramite il sito web istituzionale della Polizia di Stato - la cui tenuta è curata da questo Dipartimento, mentre, il successivo **art. 5**, nel richiamare i termini di durata del certificato di riconoscimento – che reca la categoria di certificazione (I e/o II e/o III) – stabilisce, in ossequio ai principi di semplificazione dell'azione amministrativa, che tale certificato s'intende rinnovato alla scadenza, previa richiesta dell'interessato, da formularsi novanta giorni prima, salvo che questo Dipartimento, ricorrendone i presupposti, non abbia emesso provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall'elenco.

I commi 5 e 6 dell'**art. 5**, disciplinano i casi di sospensione o revoca del riconoscimento.

Gli enti interessati ad ottenere il riconoscimento quale "Organismo di certificazione indipendente" e l'iscrizione al relativo elenco, dovranno inviare l'istanza di cui al comma 3 dell'**art. 4** del D.M. in parola, all'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it.

c) *Certificazione di conformità per gli istituti di vigilanza privata*

A partire dall'**art. 6** il Decreto tratta, invece, della conformità degli istituti di vigilanza, stabilendo che gli organismi di certificazione indipendente attestano il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI ed EN di riferimento. Gli istituti di vigilanza che operano nel rispetto della vigente normativa e delle norme UNI e CEI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano conformi.

Conseguentemente, il certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di certificazione indipendente all'istituto di vigilanza deve recare l'esplicito riferimento al decreto del Ministro dell'interno 269/2010, alle norme UNI, EN, ISO applicabili, nonché alla categoria di certificazione. La durata del certificato, coerentemente con quella della licenza di polizia, è triennale¹.

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del D.M. 269/2010 e consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di svolgere la prevista opera di controllo sulle attività autorizzate, il **comma 6** dell'articolo in questione stabilisce che il certificato di conformità, in caso di primo rilascio della licenza, deve essere prodotto dal titolare della stessa all'atto della comunicazione al prefetto della completa attivazione dell'istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione (la disposizione è coerente con il dettato dell'art. 257, co.2, del Regolamento d'esecuzione secondo cui all'atto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.134 T.U.L.P.S., il richiedente deve indicare il tempo necessario alla piena attivazione dell'istituto, comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio della licenza); successivamente, la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza di polizia.

Dopo la verifica iniziale, nel triennio di validità dell'autorizzazione, gli Organismi di certificazione effettuano, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza del certificato.

Per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli Organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformità del progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e dalle norme UNI e CEI di riferimento; per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli Organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti dettati dal D.M. 269/2010 e dalle norme UNI e

¹ Per effetto dell'art.13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, le licenze ex art.134 T.U.L.P.S. per le attività di vigilanza privata, di investigazioni private e/o informazioni commerciali, nonché quelle di investigatore privato e/o informatore commerciale dipendente, hanno durata triennale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

CEI di riferimento. Le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformità.

All'atto del rinnovo della licenza dovrà, quindi, essere richiesto il certificato di conformità; resta ferma, ovviamente, la facoltà dell'Autorità di p.s. di accertare "ex aliunde" il rispetto della disciplina normativa di settore, potendo all'uopo avvalersi di organismi di controllo (questure, ispettorati del lavoro, enti previdenziali e assistenziali, ecc.) idonei allo svolgimento delle attività di verifica².

In tale ottica, il successivo **comma 7** prevede che gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al prefetto, entro trenta giorni dalla verifica iniziale e dalle successive verifiche annuali, i provvedimenti di sospensione e/o revoca del certificato che dovessero risultare a carico degli istituti di vigilanza, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 257 quater del Regolamento d'esecuzione. Sono altresì comunicate le eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.

Al riguardo, si sottolinea che il provvedimento sanzionatorio non sarà adottato in virtù di un automatismo in base all'esito del processo di verifica della conformità da parte dell'Organismo di certificazione, ma dovrà essere sempre il risultato del processo di valutazione operato dall'Autorità di p.s., di cui il provvedimento dell'Organismo di certificazione costituisce un elemento.

Sempre nell'ottica di favorire l'opera di controllo dell'Autorità di p.s. ed al fine di conferire uniformità ed oggettività al sistema della certificazione di conformità, nel rispetto però della specificità, del ruolo e dell'autonomia che la norma riconosce agli Organismi di certificazione indipendente, il **comma 8** prevede che con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - saranno individuate le modalità di valutazione della conformità da parte dei citati Organismi.

Al fine di consentire la piena operatività del Decreto sin dal momento della sua emanazione il **comma 9** prevede che, *nelle more* dell'emanazione del provvedimento sopra richiamato, gli Organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformità, strumenti autonomamente predisposti, purché in linea con i principi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia.

² Sul punto si veda Consiglio di Stato - sentenza n. 6732/2010, del 15 giugno 2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

d) *Fase transitoria*

L'**art.7** del Decreto fissa in dodici mesi il lasso temporale entro il quale gli istituti già operanti dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto, producendo al prefetto il certificato di conformità rilasciato da un Organismo di certificazione indipendente iscritto nell'elenco di questo Dipartimento.

Relativamente alla certificazione di qualità delle centrali operative, il Decreto assume a riferimento la nuova norma di qualità CEI EN 50518. Per tale motivo, il **comma 2** stabilisce che agli istituti già certificati ai sensi della norma UNI 11068 sono riconosciuti 36 mesi per l'adeguamento alle disposizioni del Decreto, in considerazione del fatto che la deroga riguarda soggetti che operano secondo i dettami di una norma di qualità (la UNI 11068 appunto) – fornendo quindi già un servizio qualitativamente elevato - e che l'adeguamento alle disposizioni della norma CEI EN 50518 risulta oneroso dal punto di vista economico.

Infine, sempre allo scopo di consentire l'immediata piena operatività del Decreto, il **comma 3** prevede che, nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all'art.260 quater del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S., le funzioni di vigilanza attribuite al Comitato sono esercitate dalla competente articolazione di questo Dipartimento.

Nel rassegnare per un utile orientamento le suesposte linee d'indirizzo, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che il competente Ufficio per l'Amministrazione Generale (Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) di questo Dipartimento è a disposizione per ulteriori chiarimenti o dubbi interpretativi e per contribuire sinergicamente alla risoluzione delle problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa